

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 10/11/2020

FATTO

Nel mese di ottobre 2011, parte ricorrente stipulava il contratto di finanziamento in contesa per complessivi 18.180,00 euro, da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio in n. 60 rate di euro 330,00 ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente al 31.12.2013, dopo il pagamento di 25 rate di rimborso.

La parte ricorrente, esperito infruttuosamente il reclamo in data, chiede all'ABF il rimborso di oneri e commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per la somma di euro 549,71 oltre interessi legali.

In sede di repliche conferma la ricezione delle controdeduzioni ed afferma di non avere ulteriori elementi da portare all'attenzione del Collegio.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Afferma che, a seguito del ricorso, ha ritenuto di riprendere in esame talune circostanze della contestazione provvedendo a riconoscere, in favore del ricorrente, l'importo di € 256,85 comprensivo di € 20,00 a titolo di rimborso delle spese di presentazione del ricorso e degli interessi legali dalla data del reclamo.

Precisa che il rimborso è avvenuto secondo il criterio lineare nei termini di cui al Collegio di oordinamento 6167/2014. Al riguardo, ha trasmesso evidenza dell'assegno emesso in data 11.6.2020 a favore del ricorrente.

Con riferimento alle commissioni di istruttoria, si oppone alla richiesta di restituzione

avanzata dal ricorrente, ritenendo non sussisterne i presupposti. Precisa infatti di non ritenere invocabile la recente decisione della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor), reputando tale pronuncia non potersi applicare al contratto qui in esame e, più in generale, ai contratti già in essere e specificatamente a quelli già estinti.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. *up front*),

accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, “...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...”, in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell'articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...”.

Le parti, quindi, potranno “...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...”.

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “...non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.).

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale “...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio

degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...”, e che “...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...”. Aggiunge, infine, che “...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...”.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella “più precisa di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’articolo 125-sexies del TUB.

Venendo al caso di specie, La domanda presentata, per un importo complessivo di euro 549,71, ha ad oggetto il ristorno *pro quota* delle voci di costo “ commissione di istruttoria” di cui alla lettera C) (450,00 euro), “commissioni rete distributiva” di cui alla lett. D) (545,40 euro) e oneri assicurativi di cui alle lett. F) (41,05 euro) e G) (105,43), al netto dei rimborsi già effettuati in conto estintivo e successivamente.

Nella documentazione contrattuale è presente una descrizione delle voci di costo relative alle commissioni addebitate al cliente (cfr. art. 5).

L’ipotesi di estinzione anticipata è disciplinata dall’art. 8 del contratto di finanziamento e prevede che la voce di costo di cui alla lett. C) non è ripetibile, mentre la commissione di cui alla lettera D) è rimborsabile per la sola quota non maturata secondo i criteri e nella

misura prevista nel “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”, allegato al contratto, mentre per gli importi di cui alle lett. F) e G) sarà la Compagnia Assicurativa competente a restituire al Cedente quanto di sua spettanza.

Non risulta tuttavia in atti copia del Piano annuale di rimborso.

Le parti concordano nel ritenere che il prestito è stato estinto decorsa la 25^a rata sulle 60 originariamente previste, sulla base del conteggio estintivo prodotto.

Orbene, le “spese di istruttoria” di cui alla lett. c), secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF (cfr. in tal senso, la decisione del Collegio di Bologna n. 24041 del 14.11.2018) vanno considerate *up front*.

Le “commissioni rete distributiva” di cui alla lett. d), in mancanza del citato “Piano annuale di rimborso” (non allegato in atti né da parte ricorrente né dall’Intermediario resistente, che ha peraltro rimborsato in corso di procedura l’ulteriore importo di € 256,85 a titolo di “commissioni rete distributiva” non maturate ed oneri assicurativi), stante l’impossibilità dell’applicazione di un criterio contrattuale, devono essere rimborsate applicando il criterio residuale *pro rata temporis* all’intero importo della commissione distributiva.

L’orientamento univoco dei Collegi, infatti, ammette l’applicazione di un criterio alternativo al *pro-rata temporis* solo ove vi sia “alternativamente, l’autonoma sottoscrizione da parte del cliente del Piano annuale di rimborso, oppure l’allegazione del piano stesso da parte del ricorrente”.

Il rimborso dei costi assicurativi può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio *pro rata temporis*, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere *ex ante* piena cognizione dell’esistenza di un criterio alternativo al *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo non goduto.

Nel caso di specie, non consta agli atti documentazione riguardante la pattuizione di un criterio alternativo al *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo (mancata allegazione del piano annuale di rimborso).

Per quanto concerne il rimborso del premio non goduto, parte resistente ha dato atto di avvenuti pagamenti, da parte delle compagnie assicurative competenti.

Le predette comunicazioni sono state portate all’attenzione del ricorrente in occasione dell’invio delle controdeduzioni. Il ricorrente non ha fatto pervenire, con le repliche, alcuna osservazione in proposito.

Secondo l’orientamento condiviso nel sistema ABF, questo pagamento viene ritenuto da questo Collegio giunto a buon fine.

Alla luce di ciò, si riporta di seguito una tabella con l’indicazione delle somme meritevoli di rimborso a titolo di commissioni e oneri assicurativi non goduti.

durata finanziamento	60	TAN	4,88%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate scadute	25	rate residue	35					
% rest. (pro rata temporis)	58,33%	% rest. (criterio finanziario)	35,57%					
C) Spese di istruttoria				criterio finanziario (ammortamento)	450,00	160,07		160,07
D) Commissioni rete distributiva				criterio pro rata temporis	545,00	317,92	116,39	201,53
F) + G) Oneri assicurativi				criterio pro rata temporis	146,48	85,45	50,39	35,06
Rimborso non espressamente ricondotto a una specifica voce commissionale*							236,85	-236,85
Totale					compensazione: sì			159,81

Spetta dunque al ricorrente il rimborso di Euro 159,81.

Risultano già restituite le spese di ricorso (Euro 20,00).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 159,81 (centocinquantanove/81), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI